

STATUTO DEL “COMITATO ARCHIVIO PITTOR GIANI” di SAN SEBASTIANO CURONE

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituito conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. il “COMITATO ARCHIVIO PITTOR GIANI” di San Sebastiano Curone sulla base dell’atto costitutivo dell’ 8 gennaio 1996.
2. La denominazione del Comitato sarà automaticamente integrata dall’acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione al Registro Nazionale del Terzo settore (RUNTS).
3. La denominazione sarà automaticamente integrata dell’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell’iscrizione del Comitato al Registro Nazionale del Terzo settore (RUNTS).
4. Il Comitato ha sede legale nel Comune di San Sebastiano Curone (Al). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l’organizzazione è iscritta. Con delibera a maggioranza dell’ Assemblea dei Soci possono inoltre essere istituite sedi operative del Comitato in Italia o all’estero.
5. La durata del Comitato non è predeterminata ed esso può essere sciolto con delibera dell’Assemblea dei Soci con la maggioranza prevista all’art. 15 del presente Statuto.

Art. 2

Scopi e finalità

1. Il Comitato è apartitico, aconfessionale, a struttura democratica senza scopo di lucro, e si ispira a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il Comitato si prefigge lo scopo di raccogliere, catalogare, divulgare e promuovere il patrimonio culturale inerente la vita e le opere del pittore Felice Giani nativo di San Sebastiano Curone, quale protagonista assoluto della pittura neoclassica e delle cultura della sua epoca; il Comitato intende altresì studiare e valorizzare l’opera degli artisti con i quali Giani ha lavorato, di quelli che lo hanno influenzato e di coloro i quali a lui si sono ispirati .
3. Il Comitato si propone inoltre di studiare e divulgare la vita e le opere degli eminenti pittori ed artisti nativi del tortonese e di porre in essere attività e forme di collaborazione in grado di contribuire allo sviluppo ed alla promozione di una consapevole fruizione turistica e culturale del territorio dove l’artista è nato ed ha operato.
4. Il Comitato si propone infine di raccogliere fondi presso terzi nonché tra i propri aderenti da destinare agli intenti di cui sopra.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, il Comitato si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- realizzazione, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di produzione divulgativa, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale.

Nello specifico, a titolo esemplificativo il Comitato intende:

- svolgere mostre, dibattiti, tavole rotonde e tutte le attività finalizzate alla promozione, valorizzazione e tutela del patrimonio storico, artistico, documentale e culturale legato alla figura di Felice Giani e specificatamente alla produzione documentale ed artistica sua e dei suoi contemporanei con particolare riguardo al fondo ottenuto dall'Archivio in comodato d'uso gratuito e ad altre opere e documenti che sono o saranno nella disponibilità del Comitato;
- realizzare e promuovere un archivio bibliografico, iconografico e multimediale della vita e delle opere di Felice Giani nonché della ubicazione di queste ultime e perseguire una costante valorizzazione e promozione del fondo documentale ed artistico nella disponibilità dell'Archivio che ne permetta una catalogazione ed una fruizione anche in formato digitale e con l'utilizzo delle più moderne tecnologie rendendo il Comitato un punto di riferimento essenziale per lo studio dell'artista e della sua epoca ;
- mettere in atto ogni iniziativa di carattere culturale ed educativo atta a contribuire alla crescita sociale e civile dei cittadini, nonché promuovere azioni legate alla figura del Pittor Giani finalizzate ad arricchire ed integrare la proposta turistica e culturale dei territori dove è nato e dove ha operato;
- fare tutto quant'altro ritenuto utile, necessario o anche solamente opportuno per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 con le sole limitazioni quali imposte dalla vigente legislazione in materia, il tutto sempre e comunque senza fini di lucro ed esclusa ogni e qualsiasi attività commerciale, politica e/o sindacale.

2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dal Comitato, a favore degli associati, dei loro familiari e dei terzi, tramite le prestazioni fornite prevalentemente dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
3. Il Comitato, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei Soci. Nel caso di esercizio di attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
4. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dal Comitato avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari, e ai componenti del Comitato, incaricati di particolari funzioni, potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci.
5. Ogni forma di rapporto economico con il Comitato derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il Comitato di cui il volontario è socio, o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
7. Il Comitato ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii...
8. Il Comitato può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Le entrate del Comitato sono utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento dei propri scopi e sono costituite da:
 - a. Quote e contributi dei Soci;
 - b. Quote e contributi dei Sostenitori;
 - c. Contributi pubblici e privati, compresi quelli derivanti dai bandi di Regioni, Enti e Banche;

- d. Donazioni e lasciti testamentari in tutte le forme previste dalla legge;
 - e. Rendite patrimoniali;
 - f. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii);
 - g. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - h. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali.
2. Il patrimonio del Comitato, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate del Comitato a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art 5

Soci

5.1 Criteri di ammissione, recesso ed esclusione

Sono Soci del Comitato tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche che tali risulteranno dall'atto costitutivo, o che saranno successivamente ammessi.

L'ammissione di un nuovo socio è regolata secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. La nomina di nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, in base ad apposita richiesta scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi del Comitato.

Entro 30 giorni dalla comunicazione scritta motivata, con la quale il Consiglio Direttivo eventualmente rigetti la richiesta di nomina a socio, è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci. L'Assemblea dei soci, alla prima riunione utile, con decisione insindacabile, delibera definitivamente riguardo le nomine non accolte.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dal Consiglio Direttivo.

La qualità di Socio si perde:

- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Comitato;
- b. mancato versamento della quota sociale annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto;
- c. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi del Comitato.

L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

La perdita della qualifica di Socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno del Comitato sia all'esterno per designazione o delega.

5.2 Diritti e Doveri

I Soci si propongono di operare nel pieno rispetto degli ideali di libertà e democrazia dei quali Felice Giani fu entusiasta sostenitore in vita e che il Comitato si prefigge di perpetuare.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita del Comitato ed alla sua attività.

I Soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabilite dalla legislazione vigente, del presente Statuto e degli eventuali regolamenti.
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi del Comitato, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- di consultare i libri sociali presentandone richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- I soci, con il versamento della quota sociale, avranno l'opportunità di accedere a prestazioni esclusive a loro dedicate determinate ogni anno dal Consiglio Direttivo.

I soci sono obbligati:

- ad adoperarsi per enunciare al pubblico il programma del Comitato;
- all'osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi del Comitato;
- al pagamento nei termini della quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo.

Art 6 Sostenitori

Sono Sostenitori tutti coloro, persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, che si dichiarino disposte a collaborare alla realizzazione degli scopi del Comitato e versino una quota al fondo del Comitato. I Sostenitori non sono soci. Essi si distinguono in:

- a) **ORDINARI:** quelli che avranno versato la quota di ingresso determinata ogni anno dal Consiglio direttivo
- b) **SPECIALI:** quelli che avranno versato la quota di secondo livello determinata ogni anno dal Consiglio Direttivo

- c) BENEMERITI: quelli che avranno versato la quota di terzo livello determinata ogni anno dal Consiglio Direttivo
- d) AMICI DELL'ARCHIVIO PITTOR GIANI: quelli che avranno versato una quota ritenuta congrua dal Consiglio Direttivo . A questi ultimi e/o a persone dagli stessi indicate verrà consegnata, con le modalità di forma e pubblicità più opportune, l'Onorificenza "Archivio Pittor Giani"
- e) ONORARI: tutti coloro che tali saranno dichiarati dal Comitato per l'opera svolta a sostegno e/o diffusione dei programmi del Comitato. Anche questi ultimi potranno essere insigniti dell'Onorificenza "Archivio Pittor Giani" e non saranno tenuti a versare alcuna quota.

Art. 7

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano del Comitato, regola l'attività dello stesso ed è composta dai soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti i soci, che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro socio conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea ha competenza generale per tutte le deliberazioni del "*Comitato Archivio Pittor Giani*", nessuna esclusa pertanto, l'Assemblea si riunisce ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o ne faccia richiesta un decimo dei soci avente diritto di voto.
7. L'Assemblea dei Soci può essere riunita anche fuori dalla sede sociale e/o degli uffici amministrativi a seconda delle necessità operative. Per la convocazione dell'Assemblea non sono previste formalità, essendo sufficiente anche l'avviso telefonico, via fax, con e-mail, con e-mail certificata, trasmesso dal Presidente ai Soci, ed all'Organo di controllo, se nominato, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. La Convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i soci e l'Organo di controllo, se nominato.

8. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

9. L'assemblea è valida, in prima convocazione, se è presente, in proprio o in delega, la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati in delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

10. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea delibera sullo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole della maggioranza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il voto favorevole della maggioranza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.

11. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro centocinquanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

12. Le seguenti materie sono riservate inderogabilmente alla competenza dell'Assemblea dei Soci:

a) deliberare le attività del Comitato, le direttive generali di propaganda e di realizzazione dello scopo e le relative spese;

b) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;

c) nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

d) approvazione del bilancio;

e) deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;

f) deliberazione sull'esclusione degli associati;

g) deliberazione sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

h) approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

i) deliberazione dello scioglimento, della trasformazione, della fusione, o della scissione dell'associazione;

j) deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

13. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 8
Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione del Comitato è formato dal Consiglio Direttivo che, a secondo di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina, è composto da cinque a sette consiglieri, scelti fra i Soci, sulla base delle autocandidature degli stessi. Il Consiglio direttivo resta in carica cinque anni; i consiglieri sono rieleggibili fino a tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il rinnovo totale o parziale del Consiglio: in questo caso l'Assemblea può eleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile;
2. Tutti i Soci partecipanti all'Assemblea possono candidarsi a far parte del Consiglio Direttivo, e la nomina avviene tramite una votazione dell'Assemblea sulla base della candidature presentate;
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, Il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
4. In caso di morte, dimissioni o esclusione dei Consiglieri, prima della scadenza del mandato, l'Assemblea ordinaria provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti, nell'ordine di preferenza risultante dalla procedura di nomina: gli amministratori subentrati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
5. Nel caso di cessazione per qualsiasi causa di oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede con urgenza, tramite elezione, al rinnovo dell'intero organo. Nelle more della ricostituzione del Consiglio Direttivo, i consiglieri uscenti restano in carica per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.
6. Nel caso di cessazione del Presidente, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione con una delibera di nomina del nuovo Presidente, scelto fra i componenti dello stesso Consiglio Direttivo.
7. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso il Comitato della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea, redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Comitato, fatti salvi quelli che la Legge o lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.
10. Il Consiglio Direttivo può essere riunito anche fuori dalla sede sociale e/o degli uffici amministrativi a seconda delle necessità operative. Per la convocazione del Consiglio Direttivo non sono previste formalità, essendo sufficiente anche l'avviso telefonico, via fax, con e-mail, con e-mail certificata, trasmesso dal Presidente ai membri del Consiglio Direttivo ed all'Organo di controllo, se nominato, almeno tre giorni prima dell'adunanza. La Convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la

data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo e l'Organo controllo, se nominato. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano con mezzi di comunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

11. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
13. Il potere di rappresentanza è attribuito agli Amministratori, ed è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9

Il Presidente, Il Vicepresidente, Il Segretario ed il Tesoriere

1. Al presidente del Consiglio Direttivo spetta la legale rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio; controfirma unitamente al Segretario ed al Tesoriere gli impegni di spesa del Comitato; sovrintende a tutte le attività del Comitato;
2. Il Vice presidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi non possa svolgere le funzioni affidategli.
3. Il Segretario cura l'organizzazione pratica dell'attività del Comitato, ed i suoi rapporti con tutti gli altri Enti sia pubblici sia privati interessati allo scopo del Comitato, redige i verbali di riunione dell'Assemblea dei Soci, controfirma con Il Presidente ed il Tesoriere gli impegni di spesa.
4. Il Tesoriere cura la conservazione dei fondi raccolti, cura tutti i rapporti di ordinaria amministrazione verso gli Istituti di Credito in ordine ai versamenti dei fondi, richieste di saldi e/o estratti conti, firma i mandati di pagamento del Comitato purché su impegni di spesa controfirmati dal Presidente e dal Segretario ut sopra detto, cura la contabilità del Comitato, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese. In particolare, si occupa della conservazione dei fondi, delle richieste di saldi e/o estratti conto, firma i mandati di pagamento dell'Associazione.

Art. 10

Organo di controllo

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017 ss.mm.ii, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 11

Revisione legale dei conti

Salvo quanto previsto dall'art. 13 comma 4 dello Statuto, l'Assemblea procede alla nomina di un revisore legale dei conti, o di una società di revisione, iscritti nell'apposito registro, quando per due esercizi consecutivi siano superati i limiti previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017.

Art. 12

Bilancio

Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Ente redige il Bilancio d'esercizio in conformità alle previsioni dell'art. 13 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 13

Bilancio sociale

L'Ente provvederà alla redazione del bilancio sociale nel caso di superamento del parametro previsto dall'art. 14 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 14

Libri Sociali

I Libri sociali possono essere esaminati dai Soci, presso la sede sociale del Comitato, previa richiesta scritta da comunicare al Presidente del Consiglio Direttivo con preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 15

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento del Comitato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, del Comitato, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato e tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 16

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

San Sebastiano Curone, 08 Luglio 2022

Il Presidente

Eugenia Galdi